



COMUNE DI LANCIANO

Provincia di Chieti

Città Medaglia d'oro al V.M.

ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO A NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI ARTIGIANALI E COMMERCIALI, FINALIZZATE AL RECUPERO, PROMOZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO SOCIALE ED URBANO DEL CENTRO STORICO DI LANCIANO

Approvazione C.C. N. 45 del 21 giugno 2013

Modificato con deliberazione di C.C. n. 38 del 17.07.2017

I N D I C E

- Art. 1 Finalità generali
- Art. 2 Localizzazione degli interventi
- Art. 3 Attività ammissibili a contributo
- Art. 4 Soggetti beneficiari
- Art. 5 Tipologie d'intervento
- Art. 6 Spese ammissibili ed entità dell'aiuto
- Art. 7 Tempi di realizzazione dell'intervento
- Art. 8 Modalità di erogazione del contributo
- Art. 9 Obblighi del beneficiario
- Art. 10 Modalità di valutazione per l'accesso ai benefici
- Art. 11 Valutazione delle domande e indirizzi per la determinazione dei criteri di selezione.
- Art. 12 Disposizioni finali

Art. 1
Finalità generali

1. Il Comune di Lanciano intende realizzare azioni di sostegno economico alla creazione di nuove imprese artigianali e commerciali nei quattro quartieri storici del Centro Storico cittadino: Borgo, Lancianovecchia, Sacca e Civitanova e nella zona di Piazza Garibaldi, per il conseguimento delle seguenti finalità:
 - a) valorizzazione e riqualificazione del centro storico della città, così contribuendo ad accrescerne la qualità, la vivibilità e la sicurezza;
 - b) contribuire, anche attraverso la nascita di nuove imprese, a rafforzare il sistema di promozione del Centro Storico, la sua vocazione di "centro commerciale naturale", nonché la sua vocazione turistica;
 - c) promuovere l'artigianato tipico e tradizionale del territorio;
 - d) incentivare l'occupazione del settore e promuoverne la qualità.
2. Alle nuove iniziative imprenditoriali artigianali e commerciali di cui al presente regolamento verrà attribuito un contributo economico, assicurato dalle risorse assegnate e destinate a tal fine nel fondo di bilancio appositamente costituito.
3. Nei limiti delle previsioni e delle compatibilità della programmazione finanziaria annuale, l'Ente potrà prevedere ulteriori forme di agevolazione di fiscalità di vantaggio, con misure di riduzione dei meccanismi impositivi della fiscalità locale.

Art. 2
Localizzazione degli interventi

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi localizzati nel centro storico così come meglio indicato e perimetrato nell'Allegato A).
2. Nell'ambito di tale perimetrazione, la Giunta Comunale, sentite le Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, individua il quartiere interessato d'intervento, secondo un ordine di priorità di scelta basato sulla valutazione della maggiore concentrazione di attività già presenti in una determinata zona.

Art. 3
Attività ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo, salvo le esclusioni di cui ai commi successivi:
 - a) le nuove aperture di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. n. 11/2008 e successive mm. e ii.;
 - b) le nuove aperture di attività artigianali e di attività commerciali rientranti nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali tra cui, a titolo esemplificativo, si indicano le seguenti categorie :
 - metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini;
 - tessitura, ricamo ed affini;
 - terracotta, ceramica ed affini;
 - dipinti, sculture e altre opere dell'arte e dell'ingegno;

- ferro e affini;
 - prodotti turistici;
 - c) le nuove aperture di attività artigianali nel settore alimentare;
 - d) punti vendita di prodotti tipici e della tradizione locale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:
- a) non costituisce nuova apertura quella derivante da subingresso in attività preesistente;
 - b) è mantenuta l'ammissibilità al contributo, per le tipologie di attività di cui al comma 1, per i trasferimenti di sede dell'esercizio da altre zone del territorio comunale verso il centro storico, come perimetrato nell'allegato A) del presente Regolamento;
 - c) è mantenuta l'ammissibilità al contributo anche nel caso di svolgimento in forma mista delle attività di vendita e somministrazione di cui al comma 1.
3. Sono comunque escluse dall'ammissibilità a contributo:
- a) le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitate in connessione o in forma complementare allo svolgimento di attività di trattenimento e di spettacolo salvo che, queste ultime, non abbiano carattere meramente temporaneo;
 - b) le attività di somministrazione al pubblico che, pur rivolgendosi alla generalità delle persone, non hanno un'accessibilità diretta dagli spazi pubblici in quanto interne a strutture;
 - c) ogni altra attività artigianale che non sia compresa nella definizione di cui al comma 1, lett. b) e c);
 - d) ogni altra attività economica non compresa fra quelle per le quali è espressamente indicata l'ammissibilità al contributo.

Art. 4 **Soggetti beneficiari**

1. Sono ammissibili a contributo le imprese che intendono aprire o trasferire *o che hanno aperto nel periodo decorrente dal giorno successivo alla data di scadenza del bando precedente* nel centro storico, sotto qualsiasi forma giuridica e che, in base alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle PMI, rientrano nella categoria di microimpresa (ovvero di impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EURO).
2. Il contributo può essere concesso anche alle imprese che hanno già fruito di altri contributi o fondi pubblici, purché non siano superati i limiti previsti per gli aiuti a ciascuna impresa. La condizione di cui sopra dovrà essere certificata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
3. E' ammessa, per ciascuna impresa, la presentazione di un solo progetto d'intervento.

Art. 5

Tipologie di intervento

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi:
 - a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali da adibirsi all'esercizio dell'attività, ivi compresi i locali di deposito e di servizio, sempreché contigui e direttamente comunicanti con i locali destinati alla vendita o alla somministrazione, nonché a quelle di carattere tecnico necessarie all'eventuale variazione di destinazione d'uso dei locali;
 - b) all'acquisto ed installazione di attrezzature fisse o mobili strettamente inerenti all'esercizio dell'attività di vendita o di somministrazione;
 - c) alla realizzazione degli arredi strettamente inerenti l'esercizio dell'attività di vendita o di somministrazione, ad eccezione dei complementi d'arredo.
2. Ai fini dell'ammissibilità al contributo:
 - a) le attrezzature e gli arredi di cui al comma 1 debbono essere nuovi di fabbrica;
 - b) le spese *potranno* essere antecedenti alla data di pubblicazione del bando *in corso* (con riferimento alla data di emissione della fattura).
3. Sono comunque escluse dal contributo le spese per l'acquisto di veicoli, delle merci e le spese accessorie quali, a mero titolo esemplificativo, quelle relative all'imposta IVA, alla stipula dei contratti di fornitura dei servizi, spese notarili e di registrazione degli atti, spese tecniche di progettazione o di assistenza tecnico-amministrativa, spese inerenti la telefonia mobile.
4. Sono altresì escluse le spese per interventi finanziati mediante operazioni in leasing.

Art. 6

Spese ammissibili ed entità dell'aiuto

1. Il contributo a fondo perduto dell'importo massimo di € 15.000,00 verrà corrisposto nella misura percentuale del 30% delle spese sostenute e documentate da parte del soggetto interessato per l'allestimento del locale, sede dell'attività.
2. I contributi di cui al presente regolamento rientrano nel regime *de minimis* di cui al regolamento della Comunità Europea n. 199/2006 del 15 dicembre 2006, che indica in € 200.000,00 l'importo massimo di aiuti complessivi ottenibili da una impresa nell'arco di tre esercizi finanziari consecutivi (esercizio in corso oltre i due precedenti).

Art. 7

Tempi di realizzazione dell'intervento

1. I progetti ammessi a finanziamento debbono essere realizzati entro nove mesi a decorrere dalla pubblicazione all'Albo comunale della determinazione dirigenziale con la quale è disposta l'ammissione al contributo, salvo proroga per comprovate cause di forza maggiore, che non potrà comunque essere superiore a tre mesi.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, è disposta, con analogo provvedimento, la decadenza del contributo e la reimmissione della somma nella disponibilità del Fondo.

Art. 8

Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avviene:
 - a) in subordine alla verifica circa l'ultimazione dei lavori e l'effettiva apertura al pubblico dell'attività;
 - b) sulla base della rendicontazione delle spese sostenute attraverso la presentazione delle fatture di spesa, debitamente quietanzate;
 - c) in subordine al rilascio da parte del titolare di un impegno etico al rispetto dei criteri di responsabilità sociale dell'impresa in riferimento agli obblighi contrattuali e di legge verso gli eventuali dipendenti.
2. La presentazione della documentazione di spesa di cui al comma 1 può utilmente avvenire entro e non oltre un anno a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo comunale della determinazione di cui all'art. 7, comma 1.
3. Qualora emerga, in sede di verifica, che la spesa effettivamente sostenuta è inferiore al preventivo di spesa sul quale è stato quantificato il contributo, l'importo dello stesso viene ridotto proporzionalmente, ovvero applicando la stessa percentuale del contributo originariamente determinato.
4. Nel caso in cui la spesa ammissibile a contributo ed effettivamente rendicontata, risulti inferiore al 75% della spesa ammessa a contributo su preventivo, il contributo è revocato.

Art. 9

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario, a pena di revoca delle agevolazioni ricevute, avrà l'obbligo di tenere in esercizio l'attività nei locali del centro storico per almeno 5 anni a decorrere dalla data di concessione del contributo. Non incorre nella revoca del contributo il soggetto che cessa l'attività per cause di forza maggiore (malattia grave, decesso, ecc).
2. Il beneficiario è tenuto inoltre, nel corso del quinquennio, a presentare annualmente un'autocertificazione di prosecuzione dell'attività. Al fine di accertare la continuità dell'esercizio, i tecnici comunali possono effettuare controlli periodici sulle attività, beneficiarie del contributo.
3. L'Amministrazione comunale attiverà procedure legali per il recupero coatto del contributo erogato in danno del soggetto che, incorso nella decadenza del beneficio, non restituirà la somma liquidata nei termini perentori che gli verranno assegnati.

Art. 10
Modalità di valutazione per l'accesso ai benefici

1. Per l'assegnazione del contributo economico, al fine di assicurare la più ampia partecipazione, divulgazione e trasparenza delle procedure, si procederà con apposito avviso, contenente le modalità ed i termini di partecipazione alla selezione.
2. Ai fini delle attività gestionale del procedimento di cui al comma precedente, si stabiliscono i seguenti elementi di riferimento:
 - la domanda dovrà contenere, a pena di esclusione, i dati anagrafici del soggetto richiedente, l'indicazione del tipo di attività che si intende avviare o che si intende trasferire *o che ha aperto nel periodo decorrente dal giorno successivo alla data di scadenza del bando precedente* e dovrà essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione:
 - a) relazione tecnico descrittiva degli interventi che *sono stati* /dovranno essere eseguiti presso i locali destinati all'attività economica, a firma di tecnico abilitato;
 - b) *fatture di acquisto quietanzate* o preventivi in numero non inferiore a 3 (*tre*) relativi agli interventi da realizzare, alle attrezzature da acquistare e agli allestimenti necessari all'avvio o al trasferimento dell'esercizio;
 - c) titolo di possesso dei locali, ossia atto di proprietà o copia del contratto di affitto debitamente registrato o atto di locazione o di comodato;
 - d) dichiarazione di impegno a proseguire l'attività nei locali del Centro Storico almeno per un quinquennio, pena la restituzione del contributo.

Per la partecipazione le imprese dovranno utilizzare in via esclusiva, la modulistica all'uopo predisposta dal Servizio Attività Produttive, compilata in tutti i campi e completa degli allegati richiesti.

Art. 11
Valutazione delle domande e indirizzi per la determinazione dei criteri di selezione

1. La valutazione delle domande è effettuata nell'ambito del Servizio Attività Produttive nei successivi mesi tre dalla data di scadenza del bando.
2. L'ammissione al contributo e la sua entità sono stabiliti con determinazione del dirigente del Servizio di cui al comma 1, o chi per lui, in base alla graduatoria finale che verrà formulata in ordine decrescente degli aventi diritto, sulla base dei seguenti indirizzi a cui dovranno uniformarsi i criteri di selezione, per l'attribuzione ponderata e graduata dei punteggi di valutazione, da esplicitare in sede di avviso pubblico:
 - a) favorire l'inserimento lavorativo del mondo giovanile, età compresa tra i 18 ed i 35 anni ;
 - b) sostenere l'accesso al mondo lavorativo delle donne e, in particolare, delle mamme lavoratrici;
 - c) incentivare l'apertura di pluriattività, cioè di esercizi che nel medesimo locale assicurino più servizi (artigianale/somministrazione /vendita di prodotti/servizi al consumatore/etc...), in modo da favorire la più ampia offerta di prossimità:

d) agevolare la localizzazione di iniziative imprenditoriali legate ad attività produttive dei prodotti tipici e delle tradizioni locali e ad attività relative ai settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali.

A parità di posizione in graduatoria verrà data preferenza all'età inferiore del concorrente.

Nel caso in cui il soggetto concorrente è una persona giuridica i criteri soggettivi sopra elencati saranno riferiti al legale rappresentante della stessa.

Art. 12 **Disposizioni finali**

1. L'ammissione al contributo da parte dei soggetti richiedenti, nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento, avviene sino ad esaurimento della disponibilità del Fondo, con riferimento alle somme formalmente impegnate.
2. Al verificarsi della condizione di cui al comma 1, le domande ancora giacenti, anche se dotate dei requisiti di ammissibilità al contributo, sono comunque rigettate dandone formale comunicazione ai richiedenti.
3. I fondi che dovessero tornare disponibili, a seguito di revoche o rinunce, saranno assegnati, fino ad esaurimento ed entro i termini di conclusione del procedimento, ai richiedenti che seguono in graduatoria.
4. Nel caso di ulteriore disponibilità di risorse, anche derivanti dal mancato esaurimento del fondo originario per insufficienza di richieste, si procederà con il rinnovo delle operazioni dell'avviso pubblico.